

† ANDREA TORRENTE

PRESIDENTE DI SEZIONE  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

PIERO SCHLESINGER

PROF. EMERITO DI DIRITTO CIVILE  
NELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO

MANUALE  
DI  
DIRITTO PRIVATO

*Appendice di aggiornamento  
alla  
VENTESIMA EDIZIONE*

a cura di Franco Anelli e Carlo Granelli



GIUFFRÈ EDITORE

## **PRIMA CHE IL LIBRO SCIENTIFICO MUOIA**

Il libro scientifico è un organismo che si basa su un equilibrio delicato.

Gli elevati costi iniziali (le ore di lavoro necessarie all'autore, ai redattori, ai compositori, agli illustratori) sono recuperati se le vendite raggiungono un certo volume.

La fotocopia in un primo tempo riduce le vendite e perciò contribuisce alla crescita del prezzo. In un secondo tempo elimina alla radice la possibilità economica di produrre nuovi libri, soprattutto scientifici.

Per la legge italiana la fotocopia di un libro (o parte di esso) coperto da diritto d'autore (Copyright) è illecita. Quindi ogni fotocopia che eviti l'acquisto di un libro è reato.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via delle Erbe n. 2, 20121 Milano, telefax 02 809506, e-mail: [aidro@iol.it](mailto:aidro@iol.it).

*TUTTE LE COPIE DEVONO RECARE IL CONTRASSEGNO DELLA S.I.A.E.*

ISBN 88-14-18092-X

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2013  
Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - Sito Internet: [www.giuffre.it](http://www.giuffre.it)

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

---

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 Varese - Via F. Guicciardini 66

## INDICE SOMMARIO

### CAPITOLO XV

#### LA COMUNIONE E IL CONDOMINIO

##### B) IL CONDOMINIO

169. Il condominio degli edifici. . . . .	1
170. L'assemblea e l'amministratore del condominio. . . . .	3
171. Il regolamento condominiale . . . . .	7
172. Il supercondominio . . . . .	9

### CAPITOLO LXXI-BIS

#### LE NUOVE NORME IN MATERIA DI FILIAZIONE

(Legge 10 dicembre 2012 n. 219)

1. La posizione nella famiglia dei figli nati fuori dal matrimonio dal codice civile alla Legge 10 dicembre 2012 n. 219. . . . .	11
2. Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio. . . . .	14
3. Il riconoscimento dei figli nati da genitori legati tra loro da relazione di parentela. I figli non riconosciuti . . . . .	17
4. Le nuove disposizioni in tema di dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità . . . . .	19
5. L'unicità dello <i>status</i> di figlio. I rapporti tra genitori e figli . . . . .	20
6. Ulteriori adeguamenti sistematici e riflessi di carattere successorio . . . . .	21
7. Modifiche in materia di stato civile e delle disposizioni per l'attuazione del codice civile . . . . .	23



CAPITOLO XV  
LA COMUNIONE E IL CONDOMINIO

B) *IL CONDOMINIO*

**§ 169. *Il condominio negli edifici.***

*Lecture suggerite:* GIUGGIOLI e GIORGETTI, *Il nuovo condominio*, Milano, 2013; TRIOLA (a cura di), *Il nuovo condominio*, Torino, 2013; BASILE (a cura di), *Condominio negli edifici e comunione*, in *Trattato dei diritti reali Gambaro-Morello*, III, Milano, 2012; CELESTE e SCARPA, *Riforma del condominio*, Milano, 2012; SICA (a cura di), *Il condominio*, Bologna, 2012; CAVALLARO, *Il condominio negli edifici*, in *Commentario Schlesinger-Busnelli*, Milano, 2009.

Il sempre più diffuso ricorso, per risolvere il problema dell'affollamento urbano, ad edifici suddivisi in più porzioni immobiliari, normalmente sovrapposte, ha reso di crescente importanza la figura del « condominio » (art. 1117-*bis* cod. civ.), che si ha allorché in un *medesimo edificio* coesistono *più unità immobiliari di proprietà esclusiva* di singoli condòmini (ad es., l'appartamento al primo piano appartiene a Tizio, quello al secondo ai coniugi Caio e Sempronia, ecc.) e *parti comuni* strutturalmente e funzionalmente *connesse al complesso delle prime*: quali (i) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come, ad es., il suolo su cui sorge l'edificio stesso, le fondazioni, i muri maestri, i tetti, le scale, i portoni d'ingresso, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; (ii) le aree destinate a parcheggio ed i locali per i servizi in comune, come, ad es., la portineria, la lavanderia, gli stenditoi, ecc.; (iii) le opere, le installazioni ed i manufatti destinati all'uso ed al godimento comune, come, ad es., gli ascensori, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e trasmissione per il gas, l'energia elettrica, il riscaldamento, il condizionamento dell'aria, la ricezione radiotelevisiva, ecc. (art. 1117 cod. civ.).

Nozione

Con effetto dal 18 giugno 2013, la disciplina del codice civile in materia di condominio è stata ampiamente modificata — ricorrendo alla tecnica della « novella » — con legge 11 dicembre 2012, n. 220.

Nelle pagine che seguono si darà conto — seppure sempre a livello istituzionale — della regolamentazione del condominio quale deriva dalle previsioni codicistiche così come variate ed integrate dalla legge di riforma.

Le parti  
comuni

Salvo che sia diversamente previsto nel titolo, le c.d. *parti comuni* si presume appartengano in comunione a tutti i proprietari esclusivi delle singole unità immobiliari site nel condominio (art. 1117 cod. civ.) — *pro quota* — in proporzione al valore di ciascuna di dette unità immobiliari rispetto al valore dell'intero edificio (art. 1118, comma 1°, cod. civ.).

Diritti e doveri  
del singolo  
condomino

Il singolo condomino:

— *può far uso delle parti comuni* (c.d. *uso promiscuo*), purché non compia attività che incidano negativamente ed in modo sostanziale sulla loro destinazione d'uso (art. 1117-*quater* cod. civ.), non impedisca agli altri condòmini di farne parimenti uso, non arrechi pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza ed al decoro architettonico dell'edificio, non impedisca o limiti l'esercizio, da parte di un altro condomino, dei diritti dallo stesso vantati sulla porzione di sua proprietà esclusiva, secondo quanto stabilito per la comunione ordinaria dall'art. 1102, comma 1, cod. civ. (v. Cass. 9 febbraio 2011, n. 3188);

— *può*, sempre nei limiti appena indicati, *apportare alle parti comuni modificazioni* funzionali ad un miglior godimento della propria unità immobiliare (ad es., aprire una porta nel muro condominiale per più comodamente accedere all'appartamento di proprietà individuale: v. Cass. 22 agosto 2012, n. 14607);

— *deve contribuire*, in misura proporzionale alla propria quota, *alle spese* necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune (ad es., portierato, riscaldamento, ecc.), nonché per le innovazioni deliberate dalla maggioranza (art. 1123, comma 1, cod. civ.). Se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne (art. 1123, comma 2, cod. civ.). In applicazione di tale ultimo principio, qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti (ad es., ascensori) destinati a servire una parte soltanto dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità (art. 1123, comma 3, cod. civ.). Peraltro il condomino può sottrarsi alle relative spese di gestione, rinunciando all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, sempre che dal suo distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravii di spesa per gli altri condòmini; in ogni caso, il condomino rinunciante al riscalda-

mento centralizzato resta pur sempre tenuto a concorrere al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma (art. 1118, comma 4°, cod. civ.; ma v. già Cass. 31 maggio 2012, n. 8750; Cass. 29 settembre 2011, n. 19893). In ipotesi di ritardo nel pagamento delle spese che si protragga per almeno sei mesi, al condòmino può essere sospesa la fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato (art. 63, comma 3, disp. att. cod. civ.);

— *non può* — ad es., al fine di sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese condominiali — *rinunciare al suo diritto sulle parti comuni* (art. 1118, comma 2°, cod. civ.);

— *non può disporre* (ad es., alienandole, ipotecandole, ecc.) *delle parti comuni* nella loro totalità e — diversamente da quel che accade in tema di comunione ordinaria — neppure della propria quota su di esse (così, ad es., il singolo condòmino non può cedere a terzi la propria quota di comproprietà sul cortile comune), *se non congiuntamente alla porzione immobiliare di proprietà esclusiva* (così come non può disporre della porzione immobiliare di sua proprietà esclusiva, se non unitamente alla quota di comproprietà sulle parti comuni: v. Cass. 26 ottobre 2011, n. 22361);

— *non può, nell'unità immobiliare di proprietà esclusiva, eseguire opere che rechino danno alle parti comuni* ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio (art. 1122, comma 1, cod. civ.; v. Cass. 27 ottobre 2011, n. 22428).

Poiché le c.d. parti comuni sono funzionali ad un miglior sfruttamento e godimento delle unità immobiliari di proprietà individuale, ne è sancita — per regola — l'*indivisibilità* (proprio per ciò, tradizionalmente la comunione condominiale viene qualificata come « *necessaria* »). Peraltro, se può avvenire senza rendere più incomodo l'uso delle singole proprietà individuali, la divisione può essere disposta, purché vi sia il consenso di tutti i partecipanti al condominio (art. 1119 cod. civ.).

Tendenziale  
indivisibilità  
delle parti  
comuni

## § 170. *L'assemblea e l'amministratore del condominio.*

*Lecture suggerite:* PIOMBO, *Forma e tempestività dell'impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale: le sezioni unite della cassazione risolvono il contrasto*, in *Foro it.*, 2011, I, 1383; PELLEGATTA, *Il dogma della solidarietà e il problema delle obbligazioni condominiali*, in *Nuova giur. civ.*, 2009, II, 137; VASAPOLLO, *La responsabilità professionale dell'amministratore di condominio per abuso di taluni condòmini nell'uso della cosa comune*, in *La responsabilità civile*, 2009, 349.

*Organi del condominio sono: l'assemblea e — obbligatoriamente* Organi

solo quando i condòmini sono più di otto (art. 1129, comma 1, cod. civ.) — l'*amministratore*.

L'assemblea, se lo ritiene opportuno, può nominare un *revisore*, che verifichi la contabilità del condominio, e/o un *consiglio di condominio* — composto da almeno tre condòmini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari — con funzioni consultive e di controllo (art. 1130-*bis* cod. civ.).

Assemblea: diritto di intervento  
 All'« *assemblea* » hanno diritto di intervenire — anche a mezzo di rappresentante munito di delega scritta — tutti i condòmini (art. 67, comma 1°, disp. att. cod. civ.)

... competenze  
 Di competenza dell'assemblea sono: l'adozione del regolamento condominiale (art. 1138, comma 3, cod. civ.), la nomina dell'amministratore, l'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e la relativa ripartizione tra i condòmini, l'approvazione del rendiconto annuale e l'impiego del residuo attivo di gestione, la decisione in ordine alle opere di manutenzione straordinaria ed alle innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo delle parti comuni, sempre che non arrechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, non ne alterino il decoro architettonico e non rendano talune parti comuni inservibili all'uso ed al godimento anche di un solo condòmino (art. 1135, comma 1, cod. civ.), la modificazione della destinazione d'uso delle parti comuni, peraltro consentita solo per esigenze di interesse condominiale e sempre che non rechi pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato e non ne alteri il decoro architettonico (art. 1117-*ter*, comma 1 e 4, cod. civ.), la decisione in ordine ad eventuali azioni giudiziarie, attive o passive (art. 1132, comma 1, cod. civ.).

... *quorum* costitutivo  
 L'assemblea — convocata dall'amministratore con avviso (contenente l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno) comunicato a tutti i condòmini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza (art. 66, comma 3, disp. att. cod. civ.; ma v. anche artt. 1117-*ter*, comma 2 e 3, e 1120, comma 3, cod. civ.) — è validamente costituita con l'intervento di tanti condòmini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio (c.d. *quorum* costitutivo) (art. 1136, comma 1, cod. civ.). Se — come accade sovente — non può deliberare per mancato raggiungimento del *quorum* costitutivo, l'assemblea può essere nuovamente convocata in un giorno successivo, ma non oltre dieci giorni, per deliberare sul medesimo ordine del giorno: in questo caso, l'assemblea (c.d. di seconda convocazione) è validamente costituita con l'intervento di tanti condòmini che rappresentino al-

meno un terzo del valore dell'intero edificio ed un terzo dei partecipanti al condominio (art. 1136, comma 3, cod. civ.).

Le deliberazioni assembleari sono assunte, in prima convocazione, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio; in seconda convocazione, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore dell'edificio (art. 1136, comma 2 e 3, cod. civ.) (c.d. *quorum* deliberativo). *Quorum* deliberativi più elevati sono previsti per le materie indicate ai comma 4 e 5 dell'art. 1136 cod. civ. (ma v. anche artt. 1117-ter, comma 1, 1120, comma 1°, 1122-bis, comma 3, e 1138, comma 3, cod. civ.; nonché art. 3, comma 5-bis, D.L. 28 aprile 2009, 39).

... *quorum*  
deliberativo

Nelle deliberazioni relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria, il diritto di voto nell'assemblea di condominio compete, anziché al proprietario dell'appartamento concesso in locazione, al conduttore di esso (art. 10, comma 1, L. 27 luglio 1978, n. 392, « Disciplina delle locazioni di immobili urbani »): è infatti su quest'ultimo che, salvo patto contrario, sono destinati a gravare i relativi oneri (art. 9, comma 1, L. n. 392/1978).

... partecipazio-  
ne del  
conduttore

Delle deliberazioni assembleari si deve redigere processo *verbale*, da trasciversi nel relativo registro tenuto dall'amministratore (art. 1136, comma 7, cod. civ.): dal verbale debbono risultare i partecipanti all'assemblea (in proprio o per delega), i nomi dei condòmini assenzienti, dissenzienti ed astenuti, nonché le rispettive quote millesimali (v. § 171; v. Cass. 13 novembre 2009, n. 24132). La mancanza di dette indicazioni importa — secondo la più recente giurisprudenza (v. Cass., sez. un., 7 marzo 2005, n. 4806) — l'annullabilità delle deliberazioni assunte dall'assemblea.

...verbale

Le deliberazioni assunte dall'assemblea sono vincolanti per tutti i partecipanti al condominio (art. 1137, comma 1, cod. civ.).

... efficacia delle  
deliberazioni

Peraltro i condòmini assenti all'assemblea ovvero dissenzienti od astenuti rispetto ad una determinata *deliberazione* possono impugnarla davanti all'autorità giudiziaria, se *contraria alla legge o al regolamento* condominiale (c.d. *deliberazione annullabile*). Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni decorrenti, per i condòmini dissenzienti od astenuti, dalla data della deliberazione e, per i condòmini assenti, dalla data in cui è stato loro comunicato il verbale dell'assemblea (art. 1137, comma 2, cod. civ.; v. Cass. 28 dicembre 2011, n. 29386). I condòmini dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati possono impugnare anche le deliberazioni assunte da un'assemblea relativamente alla quale risulti omessa, tardiva od incompleta la convocazione degli aventi

... impugnazione  
delle  
deliberazioni

diritto (art. 66, comma 3, disp. att. cod. civ.; v. peraltro già Cass., sez. un., 7 marzo 2005, n. 4806).

... annullabilità  
e nullità delle  
deliberazioni

Dalle deliberazioni semplicemente « *annullabili* » — perché contrarie alla legge o al regolamento di condominio (art. 1137, comma 2, cod. civ.) o perché assunte da un'assemblea non regolarmente convocata (art. 66, comma 3, disp. att. cod. civ.) — occorre tener distinte le deliberazioni « *nulle* »: tali debbono qualificarsi — pur in assenza di una specifica previsione codicistica al riguardo — le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale od al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nelle competenze assembleari (ad es., le delibere che incidano sui diritti di godimento e/o di disposizione dei singoli sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva di ciascuno), le delibere che incidano sui diritti individuali dei condòmini sulle cose o servizi comuni (ad es., la delibera che assegna in via esclusiva ad un solo condomino l'uso del cortile condominiale) (cfr. Cass., sez. un., 7 marzo 2005, n. 4806; e, da ultimo, Cass. 23 novembre 2009, n. 24658). L'*azione di nullità* può essere esperita da chiunque vi abbia interesse (e non solo dai condòmini assenti, astenuti o dissenzienti) e non è soggetta a termini di prescrizione o decadenza.

Amministratore:  
competenze

All'« *amministratore* » — che, nominato dall'assemblea (art. 1129, comma 1, e 1135, comma 1 n. 1, cod. civ.), dura in carica un anno (art. 1129, comma 10, cod. civ.), ma può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea stessa (art. 1129, comma 11, cod. civ.) — compete di eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale, curare l'osservanza del regolamento, disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni, compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni, eseguire gli adempimenti fiscali, curare la tenuta del *registro di anagrafe condominiale* (contenente, *in primis*, le generalità dei singoli condòmini), del *registro dei verbali delle assemblee*, del *registro di nomina e revoca dell'amministratore* e del *registro di contabilità* (ove devono essere annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello della loro effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita), redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione (art. 1130, comma 1, cod. civ.), accendere uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio, sul quale far transitare tutte le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, così come quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio (art. 1129, comma

7, cod. civ.) e — salvo espressa dispensa da parte dell'assemblea — agire, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito è divenuto esigibile, per la riscossione forzata delle somme dovute al condominio (art. 1129, comma 9, cod. civ.).

L'incarico di amministratore del condominio può essere conferito non solo ad una *persona fisica*, ma anche ad una *società lucrativa* (v. §§ 509 ss.), non importa se di persone o di capitali (art. 71-bis, comma 3, disp. att. cod. civ.; cfr. peraltro già Cass. 23 gennaio 2007, n. 1406; Cass. 24 ottobre 2006, n. 22840).

... soggetti  
abilitati

I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condòmini (art. 1133 cod. civ.).

... efficacia dei  
provvedimenti  
dell'amministra-  
tore

Contro detti provvedimenti è peraltro ammesso ricorso all'assemblea (art. 1133 cod. civ.).

L'amministratore, nei limiti delle proprie attribuzioni, ha la *rappresentanza* del condominio; e può agire e resistere in giudizio — sia contro i condòmini, sia contro i terzi — talora autonomamente (art. 1131, comma 1, cod. civ.), talora con autorizzazione assembleare (v. Cass., sez. un., 6 agosto 2010, n. 18331 e, ora, Cass. 31 gennaio 2011, n. 2179).

... rappresen-  
tanza del  
condominio

Secondo la più recente giurisprudenza (v. Cass., sez. un., 8 aprile 2008, n. 9148; da ultimo Cass. 20 febbraio 2013, n. 4238), per le obbligazioni assunte dall'amministratore nell'interesse del condominio i singoli condòmini rispondono, nei confronti del terzo creditore (ad es., l'appaltatore cui sia stato affidato il rifacimento delle grondaie, il fornitore del gasolio per il riscaldamento, ecc.), solo in proporzione della rispettiva quota (c.d. obbligazione parziaria: v. § 193). I creditori non possono agire nei confronti dei condòmini in regola con i pagamenti dovuti al condominio, se non dopo l'escussione degli altri condòmini (art. 63, comma 2, disp. att. cod. civ.).

... obbligazioni  
assunte dal-  
l'amministrato-  
re nell'interesse  
del condominio

## § 171. *Il regolamento condominiale.*

*Lecture suggerite:* BELLÌ, *Le clause vessatorie nel regolamento «contrattuale» di condominio*, in *Contratti*, 2012, 181; RUSCELLO, «Nuovo» condominio e ...«vecchio» regolamento. *Riflessioni sulla proposta di (non) riforma del regolamento di condominio*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, II, 413; E. V. NAPOLI e G. E. NAPOLI, *Il regolamento di condominio*, in *Commentario Schlesinger-Busnelli*, Milano, 2011; CORONA, *I regolamenti di condominio*, Torino, 2005.

L'assemblea — obbligatoriamente nell'ipotesi in cui i condòmini siano più di dieci (art. 1138, comma 1, cod. civ.) — approva, con le maggioranze richieste per le deliberazioni in prima convocazione

Regolamento  
assembleare:  
competenze

(comb. disp. artt. 1138, comma 3, e 1136, comma 2, cod. civ.), un regolamento che contenga le norme circa l'uso delle cose comuni, la ripartizione delle spese, la tutela del decoro dell'edificio, l'amministrazione del condominio (art. 1138 cod. civ.).

... sanzioni

Per le infrazioni al regolamento può essere dal medesimo previsto, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad € 200,00 e, in caso di recidiva, fino ad € 800,00: somme destinate alle spese ordinarie di gestione condominiale (art. 70 disp. att. cod. civ.).

... tabelle millesimali

Se non prevista nel titolo, al regolamento deve essere allegata la c.d. *tabella millesimale* (art. 68 disp. att. cod. civ.), la quale — ai fini della ripartizione delle spese e del computo dei *quorum* costitutivi e deliberativi assembleari — indica, espresso in frazione millesimale, il rapporto fra il valore della singola unità immobiliare di proprietà esclusiva e quello dell'intero edificio.

... approvazione e modificazione

Per l'approvazione e la modifica delle tabelle millesimali non occorre — insegnava la più recente giurisprudenza (v. Cass., sez. un., 9 agosto 2010, n. 18477) prima della recente riforma — il consenso unanime di tutti i condòmini, ma è sufficiente la stessa maggioranza qualificata richiesta per l'approvazione e la modifica del regolamento condominiale. Peraltro, l'art. 69, comma 1, disp. att. cod. civ. prevede ora che, per la modifica delle tabelle millesimali, occorre — di regola — il consenso unanime di tutti i condòmini.

... disciplina del godimento delle unità immobiliari di proprietà esclusiva

Posto che la loro competenza è circoscritta all'uso delle c.d. parti comuni ed ai rapporti condominiali, né l'assemblea né il regolamento approvato dall'assemblea (c.d. *regolamento assembleare*) possono imporre limitazioni ai diritti dei singoli condòmini sulle unità immobiliari di rispettiva proprietà esclusiva (così, ad es., non possono vietare determinati usi delle singole porzioni immobiliari) (art. 1138, comma 4, cod. civ.), ma solo — eventualmente — obblighi intesi a garantire il reciproco rispetto delle comuni esigenze (ad es., possono prevedere l'obbligo di non far rumore in determinate ore della giornata; di non installare tende sui balconi di proprietà individuale che alterino il decoro della facciata; ecc.).

Regolamento contrattuale

Naturalmente, nulla impedisce che i condòmini concordino — *all'unanimità* — limitazioni a carico delle proprietà esclusive, venendo così a costituire *servitù reciproche*, rispettivamente a favore ed a carico delle singole unità immobiliari di proprietà di ciascuno (v. § 154; v. Cass. 30 giugno 2011, n. 14460; Cass. 15 febbraio 2011, n. 3705), ovvero determinino le rispettive quote nel condominio in modo difforme da quanto previsto dall'art. 1118 cod. civ., ovvero ancora attribuiscono ad alcuni condòmini diritti maggiori o minori rispetto a quelli che spetterebbero loro *ex lege*: in tal caso, l'accordo

avrà *natura contrattuale* — e, ove formalizzato in un *regolamento* approvato *da tutti*, quest'ultimo si dirà « *contrattuale* » (v. Cass. 10 febbraio 2010, n. 3002) — e dovrà essere redatto *per iscritto* (art. 1350, n. 4, cod. civ.).

In ogni caso, le clausole dei regolamenti approvati all'unanimità ... modifiche hanno natura contrattuale *solo* nella parte in cui limitino i diritti dei condòmini sulle proprietà esclusive o comuni, ovvero siano attributive ad alcuni condòmini di diritti maggiori o minori rispetto a quelli che spetterebbero loro *ex lege*. Da ciò consegue che — mentre tali ultime previsioni possono essere modificate solo con il consenso unanime di tutti i condòmini — quelle che, pur approvate con il consenso totalitario dei partecipanti, si limitino a disciplinare l'uso dei beni comuni, possono essere invece modificate con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 2, cod. civ. (v. Cass., sez. un., 30 dicembre 1999, n. 943).

In ogni caso, per la formazione del regolamento di condominio Forma (non importa se assembleare o contrattuale), così come per la sua modifica è richiesta — *ad substantiam* — la forma scritta (Cass., sez. un., 30 dicembre 1999, n. 943; e, da ultimo, Cass. 7 giugno 2011, n. 12291).

Né il regolamento contrattuale, né — tantomeno — quello assembleare possono vietare di tenere animali domestici all'interno delle unità immobiliari di proprietà esclusiva (art. 1138, comma 5, cod. civ.).

## § 172. *Il supercondominio.*

*Lecture suggerite:* TORRONI, *Il « supercondominio » tra comunione, condominio, autonomia privata e prospettive di riforma*, in *Riv. not.*, 2006, II, 385; ROLLERI, *Il supercondominio: una galassia non ancora esplorata dal legislatore italiano*, in *Riv. giur. edilizia*, 2001, II, 211; DRASSICH, *Il supercondominio*, in *Studium iuris*, 1999, 66.

Nell'ipotesi in cui una pluralità di edifici, costituiti in *distinti* Nozione *condomini*, siano legati tra loro dall'esistenza di talune *cose, impianti o servizi comuni* (ad es., il viale d'accesso, le zone verdi, l'impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, ecc.) in rapporto di accessorietà rispetto a detti singoli condòmini, si ha quello che viene comunemente denominato « *supercondominio* » (v. Cass. 17 agosto 2011, n. 17332).

Secondo la giurisprudenza, al supercondominio sono applicabili: Disciplina

a) le norme dal codice dettate in tema di *condominio*, per quanto riguarda le parti necessarie ovvero oggettivamente e stabilmente destinate all'uso ed al godimento di tutti gli edifici, costituiti in altrettanti condomini (c.d. *rapporto di accessorietà necessaria*) (ad es., le portinerie, gli impianti dei servizi idraulici o energetici, i sistemi centralizzati di riscaldamento e condizionamento dell'aria, ecc.) (art. 1117-*bis* cod. civ. e art. 67, comma 3, disp. att. cod. civ.; v. Cass. 9 giugno 2010, n. 13883);

b) le norme dal codice dettate in tema di *comunione*, per quanto riguarda le altre eventuali strutture che siano invece dotate di una propria autonoma utilità; che cioè — da un lato — non costituiscano parti necessarie per l'esistenza e per l'utilizzo delle unità abitative di proprietà esclusiva e — da altro lato — ben possano essere oggetto di utilizzazione autonoma (ad es., impianti sportivi, spazi di intrattenimento, locali di centri commerciali inclusi nel comprensorio, ecc.: v. Cass. 18 aprile 2005, n. 8066).

Il c.d. condominio orizzontale

Discorso analogo deve ripetersi (art. 1117-*bis* cod. civ.) con riferimento al c.d. « *condominio orizzontale* », per tale intendendosi quel complesso residenziale costituito da più edifici autonomi di proprietà individuale, che fruiscano però, per la loro utilizzazione ed il loro godimento, di aree, strutture, installazioni, manufatti comuni; così come con riferimento alle unità immobiliari di proprietà individuale (ad es., le c.d. villette a schiera) che abbiano « parti comuni ».

CAPITOLO LXXI-BIS  
LE NUOVE NORME IN MATERIA DI FILIAZIONE  
(LEGGE 10 DICEMBRE 2012, N. 219)

**§ 1. *La posizione nella famiglia dei figli nati fuori dal matrimonio dal codice civile alla Legge 10 dicembre 2012, n. 219.***

*Lecture suggerite: Famiglia e diritto, fasc. n. 3/2013, dedicato alla Legge 10 dicembre 2012, n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, con Opinioni, di Carbone, Sesta, Trimarchi, Tommaseo, Graziosi, Dogliotti, De Filippis; FERRANDO, La legge sulla filiazione. Profili sostanziali, in [www.juscivile.it](http://www.juscivile.it); SESTA, I disegni di legge in materia di filiazione: dalla diseguaglianza all'unicità dello status, in Famiglia e diritto, fasc. 10/2012, 962; BARBA, La successione "mortis causa" dei figli naturali dal 1942 al disegno di legge recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", in Famiglia, Persone e Successioni, fasc. 10/2012, 645.*

La recente L. 10 dicembre 2012, n. 219 (« Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali ») ha profondamente innovato la disciplina relativa alla condizione giuridica dei figli nati fuori dal matrimonio, completando un processo di progressiva uniformazione avviato con la riforma del diritto di famiglia del 1975 e in seguito scandito dagli interventi della Corte costituzionale, nel segno della equiparazione del trattamento dei figli voluta dagli artt. 3 e 30 della Costituzione.

La presente *Appendice* vuole dar conto delle nuove disposizioni e fornire una prima illustrazione informativa, in funzione di un tempestivo aggiornamento del *Manuale*, prescindendo da una valutazione critica e da un'approfondita analisi sistematica della novella normativa, che incide direttamente su una materia complessa e delicata e che proietta effetti riflessi su plurimi altri settori dell'ordinamento. Tali ricadute non sono ad oggi compiutamente definite, in quanto formano oggetto di una delega legislativa al Governo (art. 2 L. n. 219/1912) non ancora esercitata.

Nella previsione originaria del codice civile la condizione dei figli naturali era decisamente deteriore rispetto a quella dei figli legittimi. La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha introdotto rilevanti

Premessa:  
finalità e limiti  
dell'Appendice

L'originaria  
inidoneità della  
filiazione natu-  
rale a creare un  
rapporto di  
parentela

modificazioni, ma neppure dopo tale intervento l'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi era piena, in quanto solo alle persone nate da genitori uniti tra loro dal vincolo matrimoniale era riconosciuto lo *status familiae* in tutte le sue implicazioni, personali e patrimoniali. La prima e fondamentale conseguenza di tale diversità di trattamento emergeva nella relazione di parentela che seguiva al riconoscimento. Infatti, mentre per i figli legittimi essa si estendeva a tutti i parenti dei genitori — e ovviamente comportava anche l'instaurarsi del rapporto di affinità — per i figli naturali la relazione giuridica era limitata esclusivamente ad un rapporto bilaterale tra il figlio e il singolo genitore che lo aveva riconosciuto o verso il quale l'autorità giudiziaria aveva pronunciato sentenza di riconoscimento (v. § 616). Questo comportava rilevanti differenze, per esempio, sul piano successorio, in quanto le prerogative successorie dei figli naturali erano limitate alla successione del proprio genitore, non estendendosi dunque, in caso di successione *ex lege*, a tutti i membri del nucleo familiare, salva una modesta tutela nel caso di successione tra fratelli "naturali" conseguita per effetto di interventi della Corte costituzionale, la quale peraltro aveva sempre ribadito il principio della inesistenza di un rapporto giuridico di "parentela naturale" (§ 640).

Le conseguenze  
sul regime  
successorio

Sempre in materia successoria residuava una differenza di trattamento normativo tra le diverse categorie di figli, in quanto si riconosceva ai figli legittimi la facoltà di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si opponessero (art. 537, co. 3, cod. civ.).

I figli non  
riconoscibili

Inoltre non tutti i figli nati fuori dal matrimonio potevano essere riconosciuti, in quanto persisteva, ai sensi dell'art. 251 cod. civ., il divieto di riconoscimento per coloro che risultavano figli di genitori legati tra loro da un vincolo di parentela — anche solo naturale — in linea retta all'infinito, o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero da un vincolo di affinità in linea retta (§ 618).

I figli naturali non riconoscibili, impropriamente ed inopportunoamente detti « incestuosi », potevano agire nei confronti dei genitori per ottenere l'accertamento del diritto di essere mantenuti, istruiti ed educati (art. 279 cod. civ.), ma senza che con ciò si instaurasse un rapporto giuridico di filiazione; inoltre in sede successoria veniva loro attribuito, come meglio si vedrà, un assegno vitalizio, suscettibile di essere capitalizzato, su richiesta dei destinatari, in denaro o, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari (art. 580 cod. civ.).

Peraltro l'insoddisfazione per il trattamento giuridico riservato ai figli naturali — evidenziata dagli interpreti in un copioso dibattito — è stato motivo di numerose pronunce della Corte costituzionale, con

le quali in alcuni casi sono venute meno disposizioni che non apparivano conformi al dettato della Carta fondamentale, perché discriminatorie. Non sempre, tuttavia, l'intervento della Corte è stato risolutivo, per il motivo che, pur venendo in rilievo questioni di grande importanza, esse non sempre sono apparse munite di un diretto ancoraggio alla Costituzione, come ad esempio è avvenuto per taluni profili del trattamento successorio, rispetto ai quali la Corte ha ritenuto che i propri poteri di intervento trovassero un limite nella discrezionalità del legislatore, del quale veniva pertanto invocato l'intervento.

La necessità di un intervento legislativo per assicurare la piena eguaglianza di trattamento

Con la L. 10 dicembre 2012, n. 219 il legislatore ha operato la più ampia equiparazione tra figli naturali e figli legittimi, sancendo il principio della *unicità dello stato giuridico della filiazione*: principio che adesso costituisce il contenuto della prima disposizione del Titolo IX (rubricato ora con “Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio”): « *Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico* » (art. 315 cod. civ.). Di conseguenza, anche dal punto di vista terminologico, ogni riferimento nel codice civile ai figli legittimi e ai figli naturali viene sostituito con il riferimento unico ai “figli” (art. 1, comma 11, L. n. 219/2012).

La legge di riforma: i principi e la delega al Governo

Peraltro, data l'ampia portata del principio introdotto, la legge non opera direttamente tutte le modifiche del codice civile e di eventuali leggi dello Stato che necessitano di un adeguamento. Limitandosi alle modifiche e abrogazioni di più diretta attinenza all'obiettivo perseguito, la Legge n. 219/2012 ha conferito delega al Governo affinché, entro un anno dall'entrata in vigore, emani uno o più decreti legislativi finalizzati alla modifica delle disposizioni vigenti che elimini ogni discriminazione tra figli legittimi, naturali e adottivi, nel rispetto dell'art. 30 Cost. e del principio sopra menzionato di unicità dello stato giuridico della filiazione. A tale scopo il Governo, oltre a provvedere a una nuova sistemazione della materia nell'ambito del codice civile — anche modificando le rubriche delle varie norme e in taluni casi i contenuti precettivi delle stesse — è chiamato ad eliminare dalla legislazione vigente ogni riferimento terminologico ai “figli naturali”, adottando, quando ad esempio si disciplina il riconoscimento — che rimane ovviamente necessario per chi non sia nato da genitori uniti da vincolo matrimoniale — l'espressione “figli nati fuori del matrimonio”.

In conseguenza della disposizione di principio sopra riferita, la legge provvede a modificare *in primis* le norme che regolano il rapporto di parentela, cosicché il precedente testo dell'art. 74 cod. civ. (§ 58), che faceva riferimento — per stabilire il legame di parentela — al solo fatto di essere *discendenti* dal medesimo stipite, è

La parentela

sostituito da una formulazione più ampia, che menziona espressamente i figli nati fuori dal matrimonio e quelli adottivi: « *La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti* ».

La portata della norma è duplice. Da una parte, viene meno la ragion d'essere dell'istituto della legittimazione, che infatti è stato abrogato *in toto* (art. 1, comma 10, L. n. 219/2012). La legittimazione, infatti, consentiva di far acquisire ai figli nati fuori dal matrimonio gli stessi diritti dei figli legittimi (§ 619). Orbene, la previsione della piena equiparazione a questi ultimi dei figli nati fuori dal matrimonio che siano stati riconosciuti fa venir meno anche la funzione pratica residua della legittimazione.

La disposizione citata si riferisce altresì ai *figli adottivi*, con ciò stabilendo che l'acquisto dello stato di figlio legittimo nei confronti dell'adottante non è limitato solo all'ipotesi ordinaria di adozione di minori (detta anche legittimante), ma si estende anche alle ipotesi di adozione in “casi particolari” (§ 611), per le quali in precedenza si riteneva escluso. Tale interpretazione è avallata dal fatto che la norma eccettua espressamente dall'equiparazione soltanto i casi di adozione di persone maggiori di età.

In conseguenza dei principi introdotti dalla legge, come già accennato, la sistematica del codice civile in materia di filiazione è destinata a mutare radicalmente. Atteso dunque che sono già abrogati gli artt. 280-290 cod. civ. in materia di legittimazione, l'esercizio della delega da parte del Governo comporterà che il Titolo VII, sarà rubricato *Dello stato di figlio*; e al suo interno la disciplina — con le relative modifiche — sarà così ripartita: Capo I, *Della presunzione di paternità*; Capo II, *Delle prove della filiazione*; Capo III, *Delle azioni di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio*; Capo IV, *Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio*; Capo V, *Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità*.

## § 2. Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio.

I limiti alla riconoscibilità dei figli nel cod. civ.

Il codice civile, nel testo originario, ammetteva il riconoscimento dei figli naturali a condizione che non si trattasse di figli adulterini o incestuosi (v. più ampiamente il § 615). Tuttavia, il genitore poteva riconoscere il figlio adulterino dopo la morte del coniuge, purché non

vi fossero figli legittimi o legittimati, nel qual caso occorreva l'intervento di un decreto del Capo dello Stato; ed il figlio incestuoso poteva essere riconosciuto dai genitori qualora questi — o anche uno solo tra essi — avessero ignorato di commettere un incesto.

La riforma del 1975 aveva già cancellato il divieto di riconoscimento dei figli adulterini, mantenendo fermo però il principio per cui era fatto divieto di riconoscere come figlio naturale colui che avesse lo *status* di figlio legittimo di altri (art. 253 cod. civ.).

I figli adulterini  
nella riforma  
del 1975

Per effetto dell'ultimo intervento legislativo — ancorché sia materia rientrante nella delega al Governo — il divieto persiste, ma viene esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo sia in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato (art. 2, lett. e, L. n. 219/2012). Si tratta di una conseguenza del principio di unificazione dello *status* di filiazione: così come non si può riconoscere come proprio figlio chi risulti già figlio legittimo di altri, allo stesso modo è precluso il riconoscimento quando il medesimo soggetto sia già stato riconosciuto o giudizialmente dichiarato come figlio nato fuori dal matrimonio. Il riconoscimento potrebbe diventare ammissibile, dunque, solo in quanto lo *status* di figlio legittimo sia stato previamente eliminato attraverso un disconoscimento di paternità o un'azione di contestazione della legittimità; oppure, nel caso di figlio munito dello *status* di figlio naturale, sia stato impugnato il riconoscimento, nei casi in cui ciò sia ammesso.

Inammissibilità  
del riconosci-  
mento di chi  
abbia già lo  
*status* di figlio,  
legittimo o  
naturale

Per quanto riguarda i figli incestuosi, invece, anche nella riforma del 1975 veniva conservato il divieto del riconoscimento, salvo per i genitori in buona fede (che potevano essere entrambi o uno solo di essi); in tale ipotesi era però prevista un'autorizzazione giudiziale del riconoscimento (art. 251, comma 2, cod. civ.) (§ 615). Sul punto la recente legge è intervenuta in modo radicale, facendo venir meno la distinzione tra genitori in buona o in mala fede e sancendo la generale riconoscibilità, alle condizioni che si vedranno (v. § successivo), anche dei figli concepiti da genitori che siano parenti tra loro.

I figli incestuosi

Come si è detto (§ 615), il fatto della procreazione è insufficiente di per sé a creare un rapporto giuridico; la relazione generativa diviene rilevante per il diritto in forza del *riconoscimento*, che è un atto solenne mediante il quale uno o entrambi i genitori vengono a costituire lo *status* di figlio riconosciuto.

La dichiarazione di riconoscere un figlio naturale come proprio deve essere effettuata, *ad substantiam*, con una delle seguenti forme: o nell'atto di nascita, o in una dichiarazione davanti ad un ufficiale dello stato civile, o in un atto pubblico, o in un testamento, qualunque ne sia la forma (e pertanto anche in un semplice testamento

L'atto di  
riconoscimento

olografo). Nel regime precedente alla legge del 2012 erano considerate idonee a tal fine pure la presentazione al giudice di una domanda di legittimazione o la manifestazione della volontà di legittimare il figlio espressa in un atto pubblico o in un testamento (art. 254, comma 2, cod. civ.). Sebbene l'istituto della legittimazione sia stato ora abrogato, si deve ritenere che una dichiarazione di tal tipo resti idonea a manifestare la volontà di riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio. Il riconoscimento contenuto in un testamento produce i suoi effetti solo dal giorno della morte del testatore. Il riconoscimento, una volta effettuato, è sempre irrevocabile, perfino se, essendo contenuto in un testamento, questo viene revocato (art. 256 cod. civ.).

Capacità

La capacità di effettuare il riconoscimento di un figlio naturale si acquista con il compimento del sedicesimo anno di età (art. 250, ult. comma, cod. civ.). Tuttavia tale limite non ha più carattere assoluto, prevedendo la nuova legge che il giudice possa autorizzare ugualmente il minore di anni sedici al riconoscimento, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio (art. 250, co. 5, cod. civ., così come modificato dall'art. 1, co. 2, lett. e) della L. n. 219/2012). Resta invariato che se il genitore non possa riconoscere il figlio per difetto di età, questo non è posto in stato di adottabilità fino al raggiungimento, da parte del genitore, dell'età necessaria per il compimento del riconoscimento, purché, nel frattempo, il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado.

L'assenso del figlio ultraquattordicenne

Nella previsione originaria dell'art. 250 cod. civ., se la persona riconosciuta aveva già compiuto i sedici anni, ne occorre l'assenso affinché il riconoscimento producesse i suoi effetti. Per effetto della novella l'assenso è ora necessario se la persona riconosciuta abbia compiuto i quattordici anni [art. 1, co. 2, lett. b), e c), L. n. 219/2012].

Il consenso dell'altro genitore

Il riconoscimento può essere fatto «nei modi previsti dall'art. 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente» (art. 250, comma 1, cod. civ., nella nuova formulazione). Se uno dei genitori ha già effettuato il riconoscimento, l'altro genitore, se il figlio non ha ancora compiuto i quattordici anni e non è quindi richiesto il suo assenso, deve ottenere il consenso di colui che ha effettuato il riconoscimento per primo (art. 250, comma 3, cod. civ.).

Il rifiuto di consenso. L'intervento del giudice

Per l'ipotesi in cui quest'ultimo non dia il proprio consenso, la novella introduce un nuovo regime procedimentale, modificando radicalmente il testo dell'art. 250, comma 4, cod. civ. Dopo aver ribadito il principio per cui il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio, è previsto che il genitore che vuole

riconoscere il figlio può ricorrere al giudice competente, il quale fissa un termine per una notifica del ricorso all'altro genitore. Se quest'ultimo non si oppone — entro trenta giorni dalla notifica — il giudice decide con sentenza, che tiene luogo del consenso mancante. In caso di opposizione, il giudice adito assume ogni opportuna informazione e dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e — salvo che l'opposizione non sia manifestamente fondata — adotta gli eventuali i provvedimenti provvisori e urgenti funzionali ad instaurare la relazione. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore, ai sensi dell'art. 315-*bis* cod. civ., e al suo cognome, ai sensi dell'art. 262 cod. civ.

Rimane ferma la disposizione secondo cui, se il riconoscimento è fatto da uno solo dei genitori, il relativo atto non può contenere indicazioni riguardanti l'altro genitore e, qualora siano state fatte, sono senza effetto (art. 258, comma 2, cod. civ.). Tuttavia, al primo comma dell'art. 258 — modificato dall'art. 1, comma 4 della novella — in ossequio all'affermato principio che inserisce il figlio riconosciuto nella famiglia del genitore, viene ribadito che « *Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso* ».

Poche altre modifiche — la cui concreta attuazione è però delegata al Governo — riguardano l'abbassamento a quattordici anni dell'età del minore per gli effetti dell'art. 264 cod. civ.; e la disciplina dell'impugnazione del riconoscimento (artt. 263 e 264 cod. civ.; § 615), in relazione alla quale l'emanando decreto legislativo dovrà limitare l'imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio e introdurre un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati [art. 2, comma 1, lett. g), L. n. 219/2012].

La delega per la riforma della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento

### § 3. *Il riconoscimento dei figli nati da genitori legati tra loro da relazione di parentela. I figli non riconosciuti.*

Come si è già accennato (v. *amplius* § 618), per l'ordinamento previgente non potevano essere riconosciuti i figli incestuosi di genitori in mala fede (art. 251 cod. civ.). Tali erano considerati i figli nati da genitori tra i quali, al tempo del concepimento, esisteva un rapporto di parentela, « anche soltanto naturale », in linea retta all'infinito, e in linea collaterale nel secondo grado (fratelli); ovvero un vincolo di affinità in linea retta (suocero e nuora; suocera e

I figli incestuosi: i limiti al riconoscimento prima della Novella

genero). Mentre le prime due ipotesi attengono alla relazione biologica tra le persone, e quindi sono situazioni ovviamente permanenti, la terza (vincolo di affinità) dipende dall'esistenza di un valido matrimonio, cosicché il divieto di riconoscimento veniva meno nel caso in cui il matrimonio dal quale deriva l'affinità fosse stato dichiarato nullo.

L'intervento  
incompleto  
della Corte  
costituzionale

Peraltro il riconoscimento era consentito quando i genitori, al tempo del concepimento, ignoravano l'esistenza del vincolo di parentela o affinità. Se uno solo dei genitori era in buona fede, il riconoscimento era consentito a lui soltanto (art. 251, comma 1, cod. civ.). In ogni caso il riconoscimento doveva essere autorizzato dal giudice, avendo riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio. Ovviamente il suddetto limite sussisteva sia per il riconoscimento da parte dei genitori naturali sia per l'accertamento giudiziale del rapporto di filiazione. La Corte costituzionale, con la sent. 28 novembre 2002, n. 494, dichiarando l'illegittimità dell'art. 278, comma 1, cod. civ., aveva fatto venir meno l'ostacolo al riconoscimento giudiziale dei figli incestuosi; non si era pronunciata però sulla legittimità dell'art. 251 cod. civ., ritenendo che tale questione non fosse stata sottoposta al suo esame dall'ordinanza di rimessione. La situazione che si era creata a seguito di tale pronuncia risultava alquanto anomala, in quanto, mentre era ammissibile l'*accertamento giudiziale* della filiazione naturale anche in caso di incesto, per la persistente vigenza del divieto posto dall'art. 251 cod. civ. restava inibito un *atto di riconoscimento*, da parte dei genitori, dei figli incestuosi.

... e la nuova  
disciplina

Sul punto la novella — per questo delicato aspetto oggetto di accesi contrasti nelle fasi della sua elaborazione e nel dibattito parlamentare, in quanto prescinde totalmente da una valutazione del comportamento e dell'elemento psicologico dei genitori che hanno commesso l'incesto, che peraltro rimane penalmente sanzionato: art. 564 cod. pen.; qui ovviamente interessa riferire l'obiettivo contenuto delle nuove disposizioni — innova radicalmente, facendo venir meno la distinzione tra genitori in buona o in mala fede e centrando la valutazione sull'interesse del figlio. E dunque si statuisce che « il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di affinità in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio » (art. 251, comma 1, cod. civ., nella nuova formulazione). Viene precisato inoltre che se il figlio da riconoscere sia una persona minore di età, il riconoscimento deve essere previamente autorizzato dal tribunale per i minorenni.

Dunque non vi sono più ipotesi in cui sia *ex lege* inammissibile il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio. Di conseguenza, il disposto dell'art. 279 cod. civ. — che riconosce la possibilità per i figli non riconoscibili di ottenere quanto meno il mantenimento, l'istruzione e l'educazione; o, se maggiorenni e in stato di bisogno, di ottenere gli alimenti — troverà applicazione solo nell'ipotesi in cui il figlio biologico non sia stato di fatto riconosciuto e non sia intervenuta sentenza di accertamento giudiziale della paternità o maternità naturale. Infatti la legge, pur ridefinendo il regime della riconoscibilità del figlio "incestuoso" e svincolandola dallo stato soggettivo di buona o mala fede del genitore, non stabilisce un'incondizionata libertà del genitore stesso di procedere al riconoscimento del figlio. Ciò infatti potrebbe non essere conforme all'interesse del figlio e anzi potrebbe arrecargli un pregiudizio. Per questo resta necessaria la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, la quale dovrà sentire innanzitutto lo stesso figlio naturale che si vuole riconoscere.

La residua applicazione dell'art. 279 cod. civ.

Resta dunque la possibilità che un figlio — nonostante appunto la relazione biologica — resti non riconosciuto; o perché il giudice ha ritenuto di non concedere l'autorizzazione di cui all'art. 251 cod. civ., o più semplicemente perché il figlio nato fuori dal matrimonio non è interessato ad acquisire lo *status* di figlio. Si rammenti infatti che anche in caso di riconoscimento volontario, il riconosciuto stesso può opporsi impugnando l'avvenuto riconoscimento.

In tutti questi casi si deve ritenere concessa al figlio non riconosciuto la possibilità di agire per il mantenimento con l'azione di cui all'art. 279 cod. civ.; così come — sempre che sia provato il rapporto di filiazione con il defunto — si potranno avanzare nei confronti degli eredi del genitore naturale le pretese successorie di cui agli artt. 580 e 594 cod. civ.

#### § 4. *Le nuove disposizioni in tema di dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità.*

In materia di accertamento giudiziale della paternità e della maternità naturale le innovazioni introdotte dalla L. n. 219/2012, sono più contenute, essendo già intervenuta la Corte costituzionale, dichiarando illegittime alcune norme.

L'argomento è stato trattato diffusamente nel § 617, al quale si fa pertanto rinvio.

L'evoluzione della disciplina e della prassi applicativa: rinvio

La recente legge recepisce i termini dell'evoluzione già in atto, orientata verso un progressivo ampliamento degli strumenti di prova della filiazione, stabilendo che il Governo dovrà ridefinire la disciplina della prova della filiazione, prevedendo che *“la filiazione fuori del matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo”*.

La delega al  
Governo in ma-  
teria di prova  
della filiazione

La Novella del 2012 ha inoltre inciso sul regime della *legittimazione passiva* rispetto all'azione di dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, che, in base al nuovo testo dell'art. 276, comma 1, cod. civ., in caso di mancanza del presunto genitore o dei suoi eredi *“deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso”*.

Legittimazione  
passiva: nomina  
di un curatore

### § 5. *L'unicità dello status di figlio. I rapporti tra genitori e figli.*

A seguito della riforma si può constatare come sia venuta meno, in attuazione del precetto costituzionale (art. 30, comma 3, Cost.) la tradizionale dicotomia tra filiazione legittima e filiazione naturale, residuando se mai, come già accennato, la possibilità che quando non sia stato conseguito, per i motivi illustrati, lo *status* di figlio, sussista comunque un insieme di diritti e prerogative che l'ordinamento riconosce al figlio non riconosciuto sulla base del mero presupposto della relazione biologica (art. 279 cod. civ.).

L'equiparazione operata dalla riforma si manifesta in primo luogo sul piano lessicale, poiché è prescritto dall'art. 1, comma 11, L. n. 219/2012 che in tutte le disposizioni del codice civile ove ricorrano le espressioni “figli legittimi” e “figli naturali” queste vengano sostituite con il termine “figli”.

Sul piano dei principi normativi, oltre alla modifica già citata dell'art. 74 cod. civ., la legge sostituisce il previgente testo dell'art. 315 cod. civ., — che apre il Titolo IX del Libro I, ora rubricato « *Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio* », con la solenne affermazione secondo cui « *Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico* ». Di conseguenza, i diritti e doveri dei figli — ora disciplinati all'art. 315-bis — si riferiscono indistintamente a tutti i figli, ivi compresi coloro che sono nati fuori dal matrimonio. Il nuovo testo della disposizione, oltre a contemplare il diritto al mantenimento, all'educazione e all'assistenza morale dei figli da parte dei genitori, sancisce il diritto del figlio di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti e il diritto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il previgente art. 315 cod. civ., relativo ai « Doveri dei genitori verso i figli », è divenuto, rimasto inalterato nel testo, il comma 4 dell'art. 315-bis cod. civ.: il figlio deve rispettare i genitori e contribuire al mantenimento della famiglia finché vive con essa.

### § 6. *Ulteriori adeguamenti sistematici e riflessi di carattere successorio.*

L'affermata unificazione dello *status* di figlio comporta numerose implicazioni normative, per la cui attuazione il legislatore della novella ha conferito un'estesa delega al Governo (art. 2 L. n. 219/2012), il quale dovrà entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge modificare le disposizioni in materia di stato di adottabilità e di filiazione, per « *eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi* ». Il Governo dovrà provvedere, tra l'altro, ad elaborare una nuova disciplina concernente:

L'oggetto della delega al governo

a) la ridefinizione del possesso di stato e della prova della filiazione, prevedendo che la filiazione fuori dal matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo;

b) l'estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio (§ 604) e la ridefinizione dell'azione di disconoscimento di paternità rispetto ai principi costituzionali (§ 606);

c) l'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore. A questo proposito la disciplina delegata dovrà conformarsi al principio di unificazione dello *status* di figlio e a quello per cui la valutazione di compatibilità di cui all'art. 30, comma 3, Cost. è demandata esclusivamente al giudice: si rammenta al riguardo che il vigente art. 252, comma 2, cod. civ. subordina l'inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima del genitore che lo ha riconosciuto al consenso del coniuge di questo e dei figli ultrasedecenni conviventi (§ 616);

d) la legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori;

e) l'unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti di tutti i figli, e la conseguente delineazione della nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà;

f) le modalità di esercizio del diritto di ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento;

g) la specificazione della nozione di abbandono morale e mate-

riale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori;

h) l'adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio.

Le misure a garanzia dell'adempimento degli obblighi di mantenimento

Quanto ai doveri di mantenimento dei genitori verso i figli, la principale novità apportata dalla legge sta nella previsione di cui all'art. 3, comma 2, ai sensi del quale il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale; può altresì disporre il sequestro dei beni dell'obbligato, e ordinare a terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all'obbligato (es. stipendio), di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto. I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 cod. civ.

La decadenza dalla potestà: riflessi sull'obbligo degli alimenti e sui diritti successori

Inoltre, qualora nei confronti del genitore sia pronunciata sentenza di decadenza dalla potestà, i figli — anche adottivi — e i loro discendenti prossimi non sono più tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti; e possono anche escludere dalla successione il genitore decaduto, anche al di fuori dei casi di indegnità a succedere previsti in via generale dall'art. 463 cod. civ. (art. 448-*bis*, cod. civ., introdotto dall'art. 1, comma 9 della L. n. 219/2012).

Risvolti di diritto successorio

In relazione ai profili di diritto ereditario, si può affermare che il trattamento successorio differenziato che sino ad ora ha caratterizzato i figli naturali riconosciuti rispetto a quelli legittimi sia già venuto meno per abrogazione tacita della norma di cui agli artt. 537, comma 3, cod. civ., dal momento che l'unificazione dello *status* di figlio comporta logicamente che non si possa più parlare di figli naturali. Si deve ritenere dunque che la c.d. facoltà di commutazione sia già venuta meno, e che residui invece il trattamento di cui all'art. 580 cod. civ. — diritto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione — per la sola ipotesi in cui il riconoscimento non sia di fatto avvenuto, essendo chiaro che allo stato attuale non si concepiscono più ipotesi di figli non riconoscibili.

Cionondimeno la delega era necessaria sia per predisporre un adeguamento complessivo del diritto successorio in conformità al nuovo principio, sia soprattutto — come specifica la norma in cui è contenuta la delega — per predisporre una disciplina che assicuri il prodursi degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento, e conseguentemente, l'estensione dell'azione di petizione di cui agli artt. 533 ss. cod. civ. Si può ipotizzare dunque che

l'esercizio della delega comporterà una parificazione anche dei fratelli e dei parenti naturali, eliminando quei trattamenti irrazionalmente differenziati che neanche l'intervento della Corte Costituzionale era riuscito a rimuovere. Si ricorderà infatti che la Corte aveva dichiarato illegittimo l'art. 565 cod. civ., nella parte in cui non prevedeva la successione dei fratelli e sorelle naturali, in mancanza di altri successibili e prima dello Stato (Corte cost., 4 luglio 1979, n. 55, nonché Corte cost., 12 aprile 1990, n. 184); ma in altra circostanza aveva ritenuto non contraria alla Costituzione la postergazione dei diritti successori dei fratelli e sorelle naturali a quelli di tutti i parenti legittimi, entro il sesto grado e la non applicazione dell'istituto della rappresentazione a favore dei discendenti dei fratelli naturali del *de cuius* (Corte cost., 7 novembre 1994, n. 377).

È prevedibile che quando l'*iter* della riforma sarà completato non solo i fratelli, ma tutti i parenti di coloro che siano stati concepiti fuori dal matrimonio, riceveranno il medesimo trattamento successorio. Ciò in ossequio alla norma già entrata in vigore di cui all'art. 74 cod. civ., che sancisce la relazione parentale anche nel caso di filiazione al di fuori del matrimonio o di adozione.

### **§ 7. Modifiche in materia di stato civile e delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.**

La recente legge, inoltre, prevede che siano apportate le conseguenti modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile, e precipuamente al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Tra l'altro, la legge interviene direttamente sull'art. 35 del regolamento recante l'ordinamento dello stato civile, prevedendo che « *Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi* ».

Infine, è stato modificato il contenuto dell'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, stabilendo la competenza del tribunale ordinario soltanto per tutti i provvedimenti che non sono espressamente attribuiti al tribunale per i minorenni. Resta altresì esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 cod. civ. (art. 3, comma 1, L. n. 219/2012).